



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI A SOSTEGNO DEL REDDITO

TITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni dell'EPAR offerte in attuazione dell'art. 6 dello Statuto, punti 3,12 e 15 ai lavoratori aderenti all'ente in quanto dipendenti da aziende che applicano i contratti del sistema promosso da CIFA e CONF.S.A.L.

Il regolamento trova applicazione, in quanto integralmente compatibile, anche in caso di *'adesioni volontarie'* da parte di aziende che rientrino nei seguenti casi:

1. adesione a CIFA;
2. applicazione di un CCNL non promosso da CIFA;
3. mancata associazione alla bilateralità prevista dal CCNL di cui al punto precedente;
4. adesione all'Epar.

Resta quindi espressamente esclusa la possibilità per aziende non aderenti a CIFA di aver accesso ad EPAR e ai servizi da esso erogati.

In sede di iscrizione delle imprese l'EPAR dovrà verificare, mediante accesso telematico, l'effettiva sussistenza del vincolo associativo e l'adempimento delle relative obbligazioni economiche.

Art. 2 Dotazione finanziaria

All'interno del più generale bilancio dell'EPAR, la misura del finanziamento erogato per la socialità, così come identificata dalla circolare 43 del Ministero del Lavoro del 15/12/2010, è pari al 50% delle quote versate dai lavoratori e dalle aziende da cui dipendono.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ente potrà allocare liberamente detta quota tra le diverse prestazioni di cui al successivo art. 3, fermo restando il vincolo, non derogabile, della destinazione a socialità di quanto fissato al primo comma.

Art. 3 Prestazioni sociali a sostegno del reddito

L'Ente, oltre a tutte le altre attività ad esso riconducibili dai diversi disposti contrattuali, promuove le seguenti azioni positive a sostegno dei lavoratori associati:

1. sostegno al reddito e socialità, in dettaglio nel successivo art.9;
2. sostegno al reddito e politiche attive per l'implementazione delle pari opportunità, in dettaglio nel successivo art.10;
3. sostegno al reddito e promozione sociale, in dettaglio nel successivo art.11.

Art. 4 Erogazione delle prestazioni

Le prestazioni saranno erogate esclusivamente ai dipendenti che risultino in regola con i seguenti adempimenti:

- a) adesione e registrazione dell'azienda e del lavoratore ad Epar (pagamento quota associativa tramite F24 - all. 1 - e inoltro del modulo di adesione all'ente – all. 2 e 3);
- b) anzianità di pagamento delle quote di servizio ininterrotta pari a 18 mensilità.

In caso di sospensione e/o ritardo dei pagamenti, l'anzianità di cui alla lettera b) si azzererà fermo ed impregiudicato l'eventuale diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto, dal proprio datore di lavoro, quanto previsto ai sensi della citata Circolare 43/2010 del Ministero del Lavoro.

Per i lavoratori stagionali le previsioni di cui al punto b) s'intendono cumulative e non continuative. L'EPAR, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere o modificare l'accessibilità alle prestazioni ove le richieste approvate abbiano azzerato le disponibilità residue.

Art. 5 Iscrizione delle aziende

Tutte le aziende aderenti a CIFA, che inquadrino i propri dipendenti con CCNL che rimandano ad EPAR o che aderiscano su base volontaria, sono tenute entro il 1° mese di applicazione dei suddetti CCNL, o al momento del primo versamento, a compilare l'apposito modulo di adesione (all. 2).

All'interno del modulo l'azienda dovrà indicare:

- nome del Legale Rappresentante;
- denominazione della ditta;
- indirizzo sede legale;
- tipo di attività;
- codice fiscale /P.IVA;

- matricola INPS;
- telefono;
- e-mail;
- n. dipendenti (divisi in quadri, impiegati/operai, apprendisti);
- CCNL applicato;
- liberatoria ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. per l'uso da parte di Epar di tutti i dati forniti.

Art. 6 Iscrizione dei Lavoratori

Unitamente al modulo di iscrizione dell'azienda, la stessa dovrà inviare all'EPAR, i moduli di adesione sottoscritti da ciascun dipendente. (all.3)

Ricevute le richieste, l'EPAR invierà una comunicazione a ogni lavoratore aderente all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso al momento della sottoscrizione del modulo di adesione.

Le aziende aderenti comunicheranno in modo analogo i nominativi dei neo assunti che intendano aderire all'EPAR.

Art. 7 Aggiornamento dati lavoratori iscritti Epar

Il lavoratore associato, pena la decadenza dalle prestazioni, dovrà garantire l'aggiornamento dei propri dati attraverso idonea comunicazione mail all'indirizzo: segreteria@epar.it .

Art. 8 Modalità di Accesso alle Prestazioni

Per accedere alle prestazioni il lavoratore dovrà presentare richiesta formale all'EPAR, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'ente (scaricabile dal sito internet www.epar.it), compilata in ogni sua parte e allegando la documentazione richiesta dal bando a cui intende accedere.

I bandi, si dividono in permanenti, di cui ai successivi articoli 9,10, 11 e temporanei.

Per questi ultimi consultare il portale www.epar.it .

Le domande per la richiesta di contributo, corredate dall'apposita documentazione, dovranno essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: prestazioni@pec.epar.it entro e non oltre i termini previsti da ciascun bando.

Per l'invio telematico delle richieste farà fede la data registrata dal server che effettua il servizio di hosting di EPAR (seabone.net).

L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di poter modificare o annullare l'erogazione di tutti o di parte dei sussidi offerti alle aziende e ai lavoratori.



TITOLO II DELLE PRESTAZIONI

Art. 9 Sostegno al reddito e socialità

Premio di natalità

Ai lavoratori/lavoratrici aderenti all'ente per la nascita di un figlio/a, ovvero pre-affidamento adottivo, sarà corrisposto un contributo a titolo di "sostegno alla natalità".

Procedure per la richiesta

Durata bando: permanente.

Riammissione al beneficio: sì.

Importo: determinato dal bando

Termine di presentazione della domanda: entro il 10° giorno dalla data riportata sul certificato di nascita o di adozione.

Data di pagamento: entro il 15 gennaio successivo all'anno di riferimento.

Modalità di pagamento: bonifico.

Documentazione richiesta: certificato di nascita o atto di adozione e ISEE se necessario.

Esclusioni: l'ente liquida n. tot premi annui, determinati dal bando. In caso di un numero superiore di richieste pervenute, la graduatoria verrà stilata in base all'indicatore ISEE.

Varie: /.

Premio di nuzialità

Ai lavoratori/lavoratrici aderenti all'ente sarà corrisposto un contributo per le nozze a titolo di "sostegno alla nuzialità".

Procedure per la richiesta

Durata bando: permanente.

Riammissione al beneficio: Sì, dopo 5 anni dalla prima erogazione del beneficio.

Importo: determinato dal bando.

Termine di presentazione della domanda: entro il 10° giorno dalla data riportata sul certificato di matrimonio.

Data di pagamento: entro il 15 gennaio successivo all'anno di riferimento.

Modalità di pagamento: bonifico.

Documentazione richiesta: certificato di matrimonio e ISEE se necessario.

Esclusioni: sono esclusi i matrimoni multipli pur se previsti dalla legislazione del paese d'origine dei lavoratori stranieri.

L'ente liquida n. tot premi annui determinati dal bando. In caso di un numero superiore di richieste pervenute, la graduatoria verrà stilata in base all'indicatore ISEE.

Varie: accedono al beneficio, senza alcuna modifica, i lavoratori/lavoratrici che rientrano nei casi di cui alla L. 20 maggio 2016 n. 76 ("Legge sulle Unioni Civili").

Art. 10 Sostegno al reddito e politiche attive per l'implementazione delle pari opportunità

Contributo spese asilo nido e scuola materna dei figli

Ai lavoratori/lavoratrici aderenti sarà corrisposto un contributo quale concorso spese per le rette di frequenza del figlio-a/dei figli frequentanti l'asilo nido, la scuola materna, le case nido o "tagesmutter", con il vincolo che tutte le strutture siano dotate delle specifiche autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la custodia dei minori in assenza dei genitori.

Procedure per la richiesta

Durata bando: permanente.

Riammissione al beneficio: Sì, passati 3 anni dalla prima erogazione del beneficio.

Importo: determinato dal bando

Documentazione richiesta: certificato di iscrizione e ISEE se necessario.

Esclusioni: l'ente liquida n. tot richieste determinate dal bando; in caso di un numero superiore di richieste pervenute, la graduatoria verrà stilata in base all'indicatore ISEE.

Varie: Il lavoratore/lavoratrice potrà effettuare la richiesta per un secondo figlio/a, detta richiesta sarà liquidata solo se il numero delle domande pervenute sarà inferiore a quanto determinato dal bando.

I minori portatori di handicap godranno di una riserva di quota nelle assegnazioni del beneficio nel limite max. del 50% delle disponibilità.

Art. 11 Sostegno al reddito e promozione sociale

Contributo spese acquisto libri scolastici dei figli

Ai lavoratori/lavoratrici sarà corrisposto un contributo quale concorso alle spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici per i figli frequentanti la scuola di ogni ordine e grado, laddove queste siano a carico della famiglia.

Procedure per la richiesta

Durata bando: permanente.

Riammissione al beneficio: E' ammessa una singola richiesta per ogni ordine di scuola frequentata.

(N.B. scuole: medie, superiori, università)

Importo: determinato dal bando.

Termine di presentazione della domanda: 1° ottobre di ogni anno.

Data di pagamento: entro il 15 novembre di ogni anno.

Modalità di pagamento: bonifico.

Documentazione richiesta: iscrizione alla scuola.

Esclusioni: l'ente liquida n. tot richieste annue determinate dal bando. In caso di domande superiori al num. determinato dal bando verranno redatte 3 distinte graduatorie: n.1/3 posti scuola media, n.1/3 posti scuola superiore e n.1/3 posti università. In caso di un numero di richieste per un singolo ordine di scuola, inferiore alle quote sopra determinate, le stesse verranno ripartite tra gli altri ordini.

Varie: E' possibile fare domanda per un secondo figlio solo in caso di capienza da parte dell'ente.

L'accesso ai contributi destinato ai figli è consentito anche ai lavoratori aderenti frequentanti corsi di studio.

Contributo borse di studio figli diplomati

Ai figli dei lavoratori/lavoratrici iscritti all'ente che abbiano superato l'esame di stato con la votazione di 100 e lode verrà corrisposto un premio di profitto.

Procedure per la richiesta

Durata bando: permanente.

Riammissione al beneficio: No.

Importo: determinato dal bando.

Termine di presentazione della domanda: 31 agosto di ogni anno.

Data di pagamento: entro il 30 settembre di ogni anno.

Modalità di pagamento: bonifico se minore; assegno circolare intestato allo studente/studentessa se maggiorenne.

Documentazione richiesta: copia del diploma.

Esclusioni: l'ente liquida n. tot richieste annue determinate dal bando.

Varie: l'accesso a tali contributi è consentito anche ai lavoratori iscritti all'ente frequentanti scuole di istruzione superiore di II grado.

Contributo borse di studio figli laureati

Ai figli dei lavoratori/lavoratrici iscritti all'ente che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in discipline specificatamente indicate dal bando con una votazione di 110 e lode verrà corrisposto un premio di profitto.

Procedure per la richiesta

Durata bando: permanente.

Riammissione al beneficio: No.

Importo: determinato dal bando

Termine di presentazione della domanda: entro 60 gg dalla data di conseguimento del titolo.

Data di pagamento: entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Modalità di pagamento: bonifico se minore; assegno circolare intestato allo studente/studentessa se maggiorenne.

Documentazione richiesta: copia del certificato di laurea o attestazione equivalente rilasciata dall'Università.

Esclusioni: l'ente liquida tante richieste quante determinate dal bando.

Varie: l'accesso a tali contributi è consentito anche ai lavoratori iscritti all'ente frequentanti università o istituti equiparati ai sensi di legge.

Art. 12 Bandi temporanei

Il Consiglio di Amministrazione dell'EPAR può individuare specifiche aree di intervento per bandi temporanei mirati al sostegno al reddito dei lavoratori iscritti.

Detti bandi dovranno essere pubblicati sul portale www.epar.it e indicare i beneficiari e le modalità di attribuzione secondo lo schema previsto per i bandi permanenti.

I bandi temporanei possono essere rivolti alla totalità dei lavoratori o a specifici territori e/o comparti produttivi.

Le risorse destinate a finanziare i bandi dedicati a territori e/o categorie specifiche non potranno risultare superiori rispetto a quanto da questi effettivamente versato a titolo di socialità.

In deroga al comma precedente, in caso di calamità naturale è consentita l'attivazione di specifici progetti di sostegno al reddito finanziati anche con risorse eccedenti rispetto a quelle versate dai territori interessati.

Art. 13 Esonero di responsabilità

L'EPAR rimanda al sito web www.epar.it per la consultazione di aspetti aggiuntivi e/o specifici del presente regolamento definendo questo come unico modo di pubblicizzazione di eventuali modifiche e/o integrazioni apportate allo stesso.

L'EPAR declina ogni tipo di responsabilità qualora si verificano situazioni connesse ad erronei versamenti contributivi effettuati dalle aziende.

Art. 14 Rimandi

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo Statuto di EPAR e agli altri eventuali regolamenti dallo stesso previsti.

In caso di controversie interpretative, l'interpretazione autentica sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'EPAR Nazionale.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito dello stesso e resta in vigore fino ad una successiva sua modifica.